



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

**Area Contributi e Prestazioni
Ufficio Normativa e Circolari**

MESSAGGIO N. 8 DEL 04/12/2008

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., Al Sig. Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Insussistenza di obblighi contributivi presso l'Enpals per autori di testi/autori televisivi.

Sono pervenute, a questo Ente, richieste di chiarimenti da parte di alcune imprese, in merito alla sussistenza dell'obbligatorietà dell'iscrizione presso l'Enpals in relazione a particolari figure professionali - oggi molto diffuse nell'ambito dell'intrattenimento, soprattutto televisivo - quali gli autori di testi/autori televisivi.

Da quanto evidenziato dalle imprese istanti, le attività poste in essere dalle predette figure sono molteplici e poliedriche e possono consistere nell'ideazione e realizzazione di nuovi *format* televisivi¹, nell'adeguamento al contesto italiano dei *format* provenienti dall'estero, nella ideazione e realizzazione dei testi per ciascuna puntata sulla base delle caratteristiche dello specifico programma da realizzare, nella preparazione delle scalette² delle trasmissioni, nella scrittura dei quiz, nella scelta degli ospiti che intervengono, etc..

¹ Strutture base di un programma televisivo.

² Documento che contiene le informazioni utili per realizzare una puntata: tempi, inquadrature, interventi dei conduttori, etc.

A tal riguardo, si fa presente che, come noto, l'obbligo di iscrizione a questo Ente si configura per tutti gli appartenenti alle categorie di cui al D.M. 15 marzo 2005 che ha adeguato l'elencazione contenuta all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, con specifico riferimento agli autori di testi/autori televisivi, si può affermare che non figurando nel novero dei soggetti obbligatoriamente assicurabili all'Enpals, non sussiste per gli stessi alcun obbligo di contribuzione nei confronti di questo Ente.

Al contrario, si riscontrano i presupposti per la sussistenza dell'obbligo assicurativo presso l'Enpals, laddove, dall'esame dell'attività posta concretamente in essere dalle figure in oggetto, risulti che sebbene i lavoratori siano stati inquadrati come autori televisivi/autori testi, le prestazioni rese dagli stessi coincidano con quelle peculiari di altre figure professionali obbligatoriamente iscritte all'Enpals (es. soggettoista, sceneggiatore, etc.)³. Ciò anche in applicazione del più generale principio secondo cui *“il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

³ Si vedano, per l'elencazione completa dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, le circolari Enpals nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006.